

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 313-A**RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI — COMUNICAZIONI — MARINA MERCANTILE)

(RELATORE TROISI)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PINO, BASILE GUIDO, BERTI, CALANDRONE GIACOMO, CAPUA, GIOLITTI, GRAZIADEI, GRAZIOSI, GULLO, JACOPONI, LACONI, LA SPADA, LI CAUSI, PAJETTA GIULIANO, SAMMARTINO, SCHIRÒ***Annunziata il 28 ottobre 1953***Concessione di biglietti di viaggio a prezzo ridotto  
per gli scrittori e gli autori***Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sottoposta all'esame, mira a concedere annualmente alcune agevolazioni ferroviarie — ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia — agli scrittori ed autori che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita, siano iscritti da almeno un anno nelle rispettive Casse nazionali di assistenza e previdenza ed al corrente con il pagamento delle quote. Essa ha formato oggetto di ampia discussione in seno alla VIII Commissione legislativa, che ha espresso, a maggioranza, parere sfavorevole per vari ordini di motivi.

In primo luogo l'accoglimento della proposta determinerebbe un nuovo e maggiore onere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e quindi, di riflesso, al bilancio dello Stato. Sono note le proporzioni preoccupanti assunte dal disavanzo delle Ferrovie statali.

Inoltre sussiste il fondato timore di una successiva estensione delle provvidenze previste, in quanto altre categorie, svolgendo funzioni di rilevanza sociale, potrebbero reclamare un analogo privilegio.

Non è sembrata, poi, accettabile l'analogia con i giornalisti, che debbono viaggiare per assolvere il loro compito specifico; le concessioni ferroviarie a loro favore, vigenti sin dal 1908, tendono ad agevolare l'atti-

vità informativa, rivestendo un interesse pubblico. È da notare che le ripetute richieste di estendere analoghe facilitazioni ai direttori amministrativi dei quotidiani sono state sempre rigettate.

Gli scrittori ed autori, invece, non hanno una necessità professionale di viaggiare; nei loro confronti i viaggi rispondono, in preva-

lenza, ad esigenze culturali di carattere soggettivo, individuale.

Dato il parere sfavorevole, non si entra nel merito con l'esame dei singoli articoli, che disciplinano le modalità della concessione.

Si propone alla Camera di respingere la proposta di legge.

TROISI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli scrittori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani, sono concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

Identico trattamento è concesso agli autori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani.

### ART. 2.

In applicazione al disposto dell'articolo precedente, tanto la Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani che la Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani, all'inizio di ogni anno, ed in ogni caso non oltre il 31 marzo, dovranno inviare alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'elenco completo dei propri iscritti specificando, in riferimento al disposto del successivo articolo 3 della presente legge, quali sono gli aventi diritto alla concessione.

Alla stessa Direzione generale delle ferrovie dello Stato dovranno pure inviare le loro domande, debitamente corredate, gli scrittori e gli autori, regolarmente iscritti alle rispettive Casse nazionali, che abbiano il requisito di cui al successivo articolo 3 e che desiderino fruire della concessione.

### ART. 3.

Sono ammessi a godere della concessione soltanto gli scrittori e gli autori che siano iscritti da almeno un anno alle rispettive Casse nazionali e siano al corrente con il pagamento delle quote.

## ART. 4.

Le domande, avanzate dagli interessati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, dovranno;

a) contenere le generalità complete e l'indirizzo del richiedente;

b) specificare se esso desideri valersi della concessione per i propri familiari ed elencare in modo preciso per quali, indicandone le rispettive generalità;

c) precisare se esso è già in possesso oppure no dell'apposita tessera di riconoscimento, e nel caso affermativo riportarne il numero;

d) precisare presso quale stazione delle ferrovie dello Stato o presso quale agenzia autorizzata, l'interessato desidera ritirare il libretto di scontrini e l'eventuale tessera di riconoscimento;

e) essere infine corredate dei documenti che seguono:

1°) certificato rilasciato dalla rispettiva Cassa nazionale, attestante che l'interessato si trova nelle condizioni sancite dall'articolo 3;

2°) certificato di stato di famiglia redatto nei modi e termini di legge, e questo solo nel caso che il richiedente desideri fruire anche della concessione per i propri familiari;

3°) due fotografie formato tessera, controfirmate dall'interessato, ove questi non sia già in possesso della relativa tessera di riconoscimento.

## ART. 5.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ricevute le domande con le notizie ed i documenti giustificativi ed eseguiti sulla scorta dell'elenco gli opportuni controlli, salva la facoltà di ogni altro legale accertamento, rilascerà agli aventi titolo un blocchetto contenente ventiquattro scontrini, ciascuno dei quali darà diritto allo scrittore o all'autore di effettuare un viaggio di sola andata nella classe che egli sceglierà, con il pagamento delle tasse a tariffa ridotta del settanta per cento.

Rilascerà anche per coloro che ne fossero sprovvisti, e dietro loro richiesta, una tessera di riconoscimento, applicandovi una delle due fotografie inviate dall'interessato e trattenendo l'altra agli atti.

La tessera di riconoscimento, la copertina del libretto ed i relativi scontrini, per essere

validi, dovranno portare il timbro a secco della direzione generale suddetta.

Gli ammessi alla concessione, all'atto del ritiro del libretto di scontrini e della eventuale tessera di riconoscimento, dovranno versare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo rimborso spese, lire 120 per il libretto di 24 scontrini e lire 100 per la tessera di riconoscimento.

#### ART. 6.

I membri della famiglia degli scrittori e degli autori che possono fruire delle concessioni ammesse dalla presente legge, sono i seguenti:

- a) moglie;
- b) figli celibi fino ai 25 anni;
- c) figlie nubili e vedove, purché queste ultime siano conviventi con lo scrittore o l'autore ed a suo carico;
- d) genitori, se conviventi;
- e) fratelli minorenni e sorelle nubili di scrittori ed autori non ammogliati, purché con loro conviventi ed a loro carico.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilevato dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui all'articolo 4 le generalità ed il titolo dei familiari sopra specificati ed accertata la legittimità della richiesta, darà corso alla emissione dei relativi scontrini, costituiti dalla matrice e da un tagliando. Essi saranno emessi senza specificazione della classe, affinché questa possa essere stabilita dal beneficiario a sua scelta, ma dovranno portare l'indicazione del nome di quest'ultimo, quella della sua tessera di riconoscimento quale titolare della concessione, ed ancora quella delle generalità di ciascuna delle persone di famiglia che debbono viaggiare ed alla quale lo scontrino stesso si riferisce.

#### ART. 7.

Per fare uso di ciascuno dei 24 scontrini, il beneficiario titolare, prima di presentarlo alla biglietteria, dovrà riempire matrice e tagliando, con indicazione della classe, del percorso, della data, ed apponendo sul tagliando stesso la propria firma.

Per fare uso di ciascuno degli scontrini per i familiari, il titolare beneficiario, prima di farlo presentare alla biglietteria, dovrà completarlo con l'indicazione della classe e con la propria firma in calce.

**ART. 8.**

I biglietti di cui alla presente concessione saranno validi per la via chilometricamente più breve, e per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari.

Essi hanno la validità di 20 giorni, scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso, e per tutto il resto sono soggetti alle seguenti norme dei biglietti a tariffa ridotta serie C:

a) scadenza alla data fissa improrogabile del 13 marzo dell'anno successivo a quello della emissione;

b) diritto a cinque fermate intermedie, la cui durata, entro i limiti della validità del biglietto, può essere stabilita a volontà del viaggiatore. L'uso di essi non è subordinato ad alcuna speciale formalità.

**ART. 9.**

Non è assolutamente ammesso il rilascio dei duplicati dei libretti, dei biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta del settanta per cento e dei biglietti per le persone di famiglia smarriti o trafugati.